Sistema bibliotecario ticinese
TM 0 512 099

Legge sulla scuola media
del 21.10.74

Regol. dei corsi di abilitazione all'ins. nelle Scuola Media e dei corsi di aggiorn. permanente per i docenti in carica nelle scuole med. obb. e nei ginnasi

SUPSI-DFA Locarno
Fondo Gianini
REG
86.2 a-b

Sistema bibliotecario ticinese
TM 0 512 098

REPUBBLICA DEL CANTONE TICINO

Regolamento
dei corsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola media e di aggiornamento permanente per i docenti in carica nelle scuole medie obbligatorie e nei ginnasi

(del 10 giugno 1976)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

su proposta del Dipartimento della pubblica educazione,

decreta:

Organizzazione e scopo.

Art. 1. [1] Il Dipartimento della pubblica educazione (detto in seguito dipartimento) ,tramite l'Ufficio dell'insegnamento medio, organizza annualmente dei corsi aventi lo scopo di:

a) preparare i docenti attualmente in carica all'insegnamento nella futura scuola media attraverso corsi di base con funzione abilitante, giusta l'art. 33 della legge sulla scuola media;

b) promuovere l'aggiornamento permanente degli insegnanti del settore medio.

[2] I partecipanti ai corsi di base sono riuniti in gruppi secondo le diverse materie d'insegnamento.

[3] Ogni gruppo è composto, salvo eccezioni giustificate, da docenti appartenenti a tutti i tipi di scuola del settore medio.

[4] I docenti che negli anni recenti hanno svolto sperimentazioni e partecipato ai corsi di aggiornamento in consonanza con i programmi della scuola media a partire dal 1970 hanno diritto a partecipare solo parzialmente ai corsi di base. I tempi e i modi di detta partecipazione saranno

definiti dal Dipartimento della pubblica educazione sentito il Consiglio direttivo.

Consiglio direttivo.

Art. 2. [1] Il compito di sovrintendere all'organizzazione e alla realizzazione dei corsi di base è affidato a un Consiglio direttivo formato da:

a) tre docenti universitari appartenenti al settore delle scienze dell'educazione, nominati dal Consiglio di Stato;

b) il direttore dell'Ufficio dell'insegnamento medio e un collaboratore dell'Ufficio per l'organizzazione dei corsi;

c) due docenti, uno delle scuole medie obbligatorie e uno dei ginnasi, designati dai docenti eletti nella Commissione consultiva per l'attuazione della scuola media e scelti al loro interno.

[2] La durata del mandato del Consiglio direttivo è di due anni.

[3] Il Consiglio direttivo elegge il proprio presidente e svolge i propri compiti mentenendosi in stretto rapporto con il collegio degli animatori dei corsi, di cui all'art. 3.

[4] Il Consiglio direttivo può formulare osservazioni anche a proposito dei corsi di aggiornamento permanente di cui all'art. 12.

Animatori.

Art. 3. La responsabilità della conduzione dei gruppi e il compito di assicurare la continuità e il coordinamento dei corsi sono affidati ad animatori scelti di regola tra gli esperti del settore medio e i consulenti della Sezione pedagogica dal Consiglio direttivo. Gli animatori dei vari gruppi si costituiscono in collegio.

Impostazione dei corsi.

Art. 4. [1] L'impostazione dei corsi deve permettere di:

a) integrare la preparazione culturale, la formazione socio-psico-pedagogica e l'esperienza scolastica in una concezione unitaria;

b) affrontare i problemi della scuola media e applicarne i programmi con spirito critico e sperimentale;

c) far partecipare attivamente i docenti alla preparazione, allo svolgimento e alla verifica dei risultati dei corsi, nell'ambito di un lavoro di gruppo.

[2] In ciascuno dei corsi la trattazione dei temi relativi alla disciplina considerata verrà compiuta in correlazione con uno studio approfondito delle problematiche delle scienze dell'educazione.

Corsi di base.

Art. 5. A partire dal 1976 sono organizzati per ogni materia corsi di base di durata biennale, comprendenti:

a) 4 settimane (20 giorni completi) da distribuire nelle 2 estati;

b) 30 incontri di mezza giornata da distribuire con frequenza regolare nei due anni scolastici al difuori dell'orario scolastico.

Per determinate materie la durata dei corsi può essere diversa.

Obbligo di frequenza.

Art. 6. [1] Tutti i docenti del settore medio nominati sono tenuti a seguire obbligatoriamente uno dei corsi di base al più tardi entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

[2] I docenti incaricati sono tenuti a seguire lo stesso corso entro lo stesso periodo di tempo se intendono ottenere l'abilitazione.

[3] Il dipartimento può rendere obbligatoria la partecipazione ai corsi di base per i docenti di determinate sedi o regioni, secondo necessità imposte dal piano d'attuazione della scuola media emanato dal Consiglio di Stato.

Abilitazione.

Art. 7. L'abilitazione è data dal Consiglio di Stato ad ogni docente dopo la frequenza regolare di un corso di base e alle condizioni sia di avervi partecipato attivamente con almeno una relazione individuale discussa nel gruppo, con lavori di gruppo e con produzione di materiale didattico, sia di aver applicato effettivamente per almeno un anno il programma elaborato nel corso.

Rapporto sui corsi.

Art. 8. Alla fine di ogni anno ciascun gruppo presenta all'Ufficio dell'insegnamento medio un resoconto contenente un riassunto degli argomenti trattati e un esame critico del lavoro svolto. L'Ufficio dell'insegnamento medio potrà divulgare, tramite apposite monografie, le parti utili per l'informazione e l'aggiornamento.

Iscrizione ai corsi.

Art. 9. L'iscrizione ai corsi ha luogo secondo le modalità del bando che verrà annualmente pubblicato sul Foglio ufficiale. Il bando potrà prevedere delle priorità di accettazione dei docenti, in considerazione dei posti disponibili e dei corsi precedentemente seguiti dai docenti stessi.

Preparazione dei corsi.

Art. 10. [1] Prima dell'inizio di ogni corso, i docenti iscritti sono convocati per la presentazione e la discussione degli obiettivi del corso stesso, per una messa a punto delle linee programmatiche e per la definizione di un piano di lavoro annuale. Nella fase preparatoria si procede anche alla identificazione dei diversi bisogni di formazione dei singoli partecipanti, in modo che ognuno si orienti sugli eventuali complementi da operare tramite lo studio individuale o la frequenza di altri corsi.

[2] Il Consiglio di Stato ratifica le linee programmatiche e stabilisce i crediti necessari.

Condizioni di lavoro.

Art. 11. Sono riconosciuti ai docenti:

a) il rimborso delle spese di trasferta e, nei corsi estivi, di vitto, secondo le modalità vigenti;

l'assistenza dei servizi di ricerca, di documentazione e di produzione didattica del dipartimento.

Corsi di aggiornamento permanente.

Art. 12. In rapporto alle esigenze di aggiornamento permanente il dipartimento può organizzare, tramite l'Ufficio dell'insegnamento medio, oltre ai corsi di base:

a) corsi di approfondimento, in continuità dei corsi di base e in rapporto alle necessità dei docenti o ai problemi che emergono durante la sperimentazione dei programmi;

b) corsi su singoli argomenti d'ordine culturale, pedagogico o didattico;

c) corsi interdisciplinari, destinati a individuare e a sperimentare varie forme di coordinamento e di integrazione dei vari insegnamenti;

d) corsi di ricerca, destinati a indagare sulle necessità di rinnovamento dell'insegnamento e a elaborare progetti di esperienze innovative.

Corsi facoltativi e corsi obbligatori.

Art. 13. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è di regola facoltativa. In base all'evoluzione dell'insegnamento nelle varie materie il dipartimento può istituire corsi di aggiornamento a partecipazione obbligatoria.

Consultazione del corpo insegnante.

Art. 14. Per i corsi di aggiornamento permanente l'Ufficio dell'insegnamento medio consulterà periodicamente il corpo insegnante per stabilire un programma adeguato alle reali esigenze dello stesso.

Finanziamento.

Art. 15. Nei preventivi annuali dello Stato è previsto un credito sotto la voce «Aggiornamento permanente dei docenti della scuola media».

Entrata in vigore.

Art. 16. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 1976.

Bellinzona, 10 giugno 1976.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **A. Righetti.** p.o. Il Cancelliere: **A. Crivelli.**

1976 — B 151 — 350